





Articolo 1 - Denominazione

La famiglia di Cecilia Gilardi ha deciso di costituire una Fondazione in suo ricordo denominata "Fondazione Cecilia Gilardi O.N.L.U.S.".

Articolo 2 - Scopi

La Fondazione opera nell'ambito della Regione Piemonte.

La Fondazione è senza finalità di lucro anche ai sensi del D.Lgs. 4 dicembre 1997 numero 460.

La Fondazione è istituita al fine di sostenere i giovani in situazioni di disagio, contribuendo ad una corretta educazione scolastica e alla soluzione di problemi sanitari.

La Fondazione può unicamente perseguire gli scopi per cui è istituita e cioè:

- a) l'istituzione di borse di studio finalizzate a permettere a giovani in difficoltà economica di proseguire il loro percorso scolastico;
- b) la promozione e il finanziamento di soggiorni di studio in Italia e all'estero;
- c) l'acquisto, per il loro affidamento ad altre istituzioni pubbliche e private, di apparecchiature scientifiche, software, pubblicazioni e materiale didattico;
- d) l'assegnazione di incarichi di ricerca scientifica, con particolare attenzione alla valorizzazione di giovani studiosi;





e) lo sviluppo e la partecipazione a progetti sanitari e di edilizia sanitaria e scolastica comprendenti la realizzazione di infrastrutture;

f) il sostegno ad iniziative di altre istituzioni pubbliche e private volte al sostegno dei giovani in situazioni di disagio.

La Fondazione potrà, inoltre, ferma l'esclusione di qualsiasi scopo di lucro, svolgere ogni altra attività direttamente connessa agli scopi dichiarati, ivi compreso l'esercizio di attività commerciali purchè funzionali agli scopi della Fondazione.

Per il conseguimento dei propri scopi, la Fondazione, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, potrà altresì promuovere occasionalmente raccolte pubbliche di fondi anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori.

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale.

#### Articolo 3 - Durata

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

## Articolo 4 - Sede

La sede legale della Fondazione è in Torino. La sede potrà essere variata mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e ciò non richiederà una formale variazione del presente statuto.

### Articolo 5 - Organi

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

## Articolo 6 - Comitato dei Fondatori

I Fondatori sono coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo. I Fondatori non possono essere esclusi dalla Fondazione, ma possono presentare le loro dimissioni.

I Fondatori si costituiscono in Comitato dei Fondatori che si riunisce su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi membri, tramite raccomandata, e-mail o telefax con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni.

Ogni socio Fondatore maggiore di età, ha diritto di voto ed ha diritto ad un voto.

Un Fondatore può farsi rappresentare mediante delega scritta. Le riunioni del Comitato dei Fondatori sono validamente costituite con la presenza, anche per delega, della maggioranza assoluta di essi.

Il Comitato formula indicazioni e proposte sugli obiettivi della Fondazione. Discute l'andamento generale delle attività. Elegge a maggioranza il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale, il Revisore dei Conti e discute e delibera su qualunque argomento che sia posto dal Consiglio di Amministrazione. Approva il bilancio consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Può apportare modifiche al presente statuto. Può deliberare lo scioglimento della Fondazio-

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei Fondatori, ad eccezione di quelle relative alle modifiche del presente statuto, allo scioglimento della Fondazione per le quali occorre la maggioranza dei due terzi dei Fondatori.

Le riunioni possono tenersi anche in teleconferenza purchè nel rispetto delle









norme di legge in materia.

Al venir meno di tutti i Fondatori, le sue funzioni passeranno al Consiglio di Amministrazione.

### Articolo 7 - Presidente

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Comitato dei Fondatori e, al venir meno di tutti i Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione. La durata del suo incarico è stabilita in anni 4 (quattro). Il primo Presidente è nominato all'atto della costituzione della Fondazione.

Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione di fronte a terzi. Egli è garante dell'attuazione degli scopi della Fondazione, dell'esecuzione delle deliberazioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione e sovraintende alla buona gestione della Fondazione con tutti i poteri di rappresentanza disgiunti dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente convoca e presiede il Comitato dei Fondatori e il Consiglio di Amministrazione.

# Articolo 8 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri.

Ne é membro di diritto il Presidente. I rimanenti membri sono nominati dal Comitato dei Fondatori. Al venir meno di tutti i Fondatori, saranno i componenti del Consiglio di Amministrazione a provvedere alla nomina.

All'atto della costituzione della Fondazione, i Fondatori nominano i membri del primo Consiglio di Amministrazione.

I componenti durano in carica 4 (quattro) anni e sono riconfermabili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione assolve tra gli altri i seguenti compiti:

- predispone il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre, salvo deroghe, e il bilancio consuntivo entro il 30 (trenta) giugno che, unitamente alla relazione del Revisore dei Conti, verranno inviati al Comitato dei Fondatori per l'approvazione;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- amministra i fondi della Fondazione e ne valorizza il patrimonio;
- può approvare specifici regolamenti di funzionamento.

Le sedute sono considerate valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Al venir meno di tutti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione:

- può apportare modifiche al presente statuto;

- può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, qualora se ne verificassero i presupposti per l'estinzione. In tal caso, le deliberazioni del Consiglio sono prese con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono convocate dal Presidente, con avviso scritto, tramite raccomandata o e-mail o fax inviato a ciascun Consigliere con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono verbalizzate, protocollate e sottoscritte dal Presidente il quale nomina il Segretario.





E' possibile tenere le riunioni in teleconferenza purchè nel rispetto delle norme di legge in materia.

# Articolo 9 - Direttore Generale

Il Direttore Generale è nominato dal Comitato dei Fondatori e, al venir meno di tutti i Fondatori, dal Consiglio di Amministrazione. La durata del suo incarico è stabilita in anni 4 (quattro). Il primo Direttore Generale è nominato all'atto della costituzione della Fondazione. Egli può partecipare alle riunione del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma non farne parte. Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto.

Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il Presidente, coordina i programmi e le iniziative della Fondazione, so-vrintendente all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione, gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione alla luce dei suoi scopi statutari, promuove l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa.

# Articolo 10 - Revisore dei Conti

Il Revisore dei Conti è nominato dal Comitato dei Fondatori e resta in carica per 3 (tre) anni ed è scelto tra coloro che sono iscritti nel registro dei revisori legali dei conti. Il suo incarico è rinnovabile. Assiste alle riunioni del Consiglio di Amministrazione. Ha funzioni consultive e ispettive sulla gestione amministrativa della Fondazione e ne riferisce annualmente in una relazione scritta di commento al bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

## Articolo 11 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito nel modo seguente:

- dalla somma di denaro conferita nell'atto di costituzione della Fondazione;

- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

Tale patrimonio potrà venire aumentato e alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio per il potenziamento della istituzione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

- i contributi erogati dai Fondatori;

- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;

- eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, non imputati a patrimonio.

La Fondazione, in quanto persona giuridica riconosciuta, risponde delle obbligazioni assunte esclusivamente con il proprio patrimonio, restando comunque esclusa ogni responsabilità degli Amministratori, salvo quanto sancito dall'art. 18 c.c.. A tale ultimo fine il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento più sicuro e redditizio dei mezzi economici che perverranno alla Fondazione, così come curerà il migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

La Fondazione potrà infine richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per poter finanziare le proprie attività istituzionali.

## Articolo 12 - Bilancio

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo della Fondazione deve essere sottoposto dal Consiglio





di Amministrazione al Comitato dei Fondatori entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio corredato di Nota Integrativa, Relazione di Missione e Relazione del Revisore dei Conti redatto nel rispetto delle norme di legge e nel rispetto della competenza economica dei fatti amministrativi.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 - Scioglimento

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Comitato dei Fondatori o, al venir meno di tutti i Fondatori, il Consiglio di Amministrazione, può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

Il Comitato dei Fondatori e poi Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione determinandone il trattamento economico.

In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio della Fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della Legge n. 662/1996, salvo diversa destinazione imposta dalla legge

Articolo 14 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto si applicano, in quanto applicabili, le vigenti disposizioni di legge.

Visto per inserzione

Torino ventisette maggio duemilaundici

F.ti: Alessandro GILARDI

Marco GALLO

Arianna GIOVANNINI

Io sottoscritto dottor Maurizio Gallo-Orsi,

Notaio a Torino certifico che la presente è copia conforme, constante di quattro mezzi fogli dell'originale atto a mio rogito numero 9062 di repertorio composto di due fogli firmati ai sensi di legge, concorda pure con l'allegato, in carta libera per gli usi consentiti.

Torino, li

Copia fotostatica conformall'originale composta da n. 8 facciate.

Torino, 09 08 2011 incaricato

